



DOMANDE FREQUENTI SCAMBI GIOVANILI

NB - Informazioni riferite al “Bando per l’assegnazione di contributi per progetti di scambi giovanili” (d’ora in avanti “il Bando”) concessi dal M.A.E.C.I., D.G.C.E. – Ufficio VII (d’ora in avanti “Ufficio VII”).

Documento aggiornato al 30 gennaio 2026

IN GENERALE

1. Dove viene pubblicato il Bando?

Il Bando, insieme agli allegati per la presentazione della domanda, viene di norma pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al seguente indirizzo: [Scambi Giovanili – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#).

2. Quando viene pubblicato il Bando?

Il Bando viene di norma pubblicato con cadenza annuale, di prassi entro il primo trimestre dell’anno.

3. La domanda di partecipazione al Bando comporta dei costi?

La procedura non comporta costi legati alla trattazione della candidatura, la domanda di partecipazione è pertanto a titolo gratuito.

4. Quali requisiti deve possedere il progetto per cui è richiesto il contributo?

Il progetto per il quale viene presentata la domanda di partecipazione può essere di varia natura, purché risponda ai requisiti indicati all’articolo 1 del Bando.

5. Quali sono i limiti temporali per la realizzazione del progetto?

Il progetto deve essere realizzato entro i limiti temporali indicati nell’articolo 3 del Bando.

6. Quali sono le aree geografiche prioritarie?

Le aree geografiche prioritarie vengono determinate con cadenza annuale e sono indicate esplicitamente nell’articolo 1 del Bando.

Si tratta tuttavia di un requisito non essenziale, in quanto potranno in ogni caso essere presi in considerazione, ai fini della concessione del contributo, anche progetti riguardanti aree geografiche diverse da quelle prioritarie.

7. Per informazioni specifiche sul Bando, qual è la posta elettronica di riferimento?

Per eventuali richieste di informazioni, è possibile contattare l’Ufficio VII all’indirizzo p.e.o.: dgce07.scambi@esteri.it.

PRESENTAZIONE DOMANDA E SOGGETTI AMMESSI

8. Quali soggetti possono presentare domanda di contributo?

Possono presentare domanda di contributo Associazioni, Organizzazioni senza scopo di lucro (Onlus), Enti territoriali ed Istituzioni educative pubbliche e private aventi sede legale in Italia e costituite da almeno 5 anni alla data di scadenza del Bando, come previsto all’articolo 2.

9. Sono un soggetto non espressamente menzionato nell’articolo 2 del Bando; posso presentare domanda di contributo?

Sì, l’elenco indicato all’articolo 2 del Bando individua le caratteristiche dei soggetti che possono presentare domanda di contributo, ma non è da considerarsi tassativo.

È pertanto ammissibile, a titolo meramente esemplificativo, la domanda presentata da una S.S.D. (Società Sportiva Dilettantistica) costituita in forma di società di capitali.

10. Le persone fisiche possono presentare domanda di contributo?

No, non sono ammesse candidature di singoli individui.

Il Bando per l'assegnazione di contributi per progetti di scambi giovanili è riservato ai soli soggetti indicati negli articoli 1 e 2 del Bando.

11. Quali soggetti non possono presentare domanda di contributo?

Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda di contributo le persone fisiche nonché i soggetti indicati tassativamente all'articolo 8 del Bando: partiti politici o movimenti politici, comunque denominati ed in qualsiasi forma costituiti; soggetti facenti capo ai medesimi o ad essi riferibili; soggetti svolgenti attività politica; soggetti che incorrono in alcuna delle situazioni di cui al Titolo IV, Capo II, del Decreto legislativo 36/2023, ove applicabili.

12. Quali sono le modalità di invio della domanda di contributo?

La domanda di contributo deve essere inviata tramite P.E.C. all'indirizzo dgce07@cert.esteri.it, entro i termini perentori indicati all'articolo 4 e rispettando tutte le modalità prescritte all'articolo 7 del Bando.

13. In quali casi si ha diritto alla proroga della scadenza per l'invio della domanda prevista dall'articolo 7, comma 2, del Bando?

Il termine di scadenza per l'invio della domanda di contributo indicata all'articolo 4 del Bando è perentorio.

La deroga prevista dall'articolo 7, comma 2, del Bando è applicabile ai soli casi in cui il richiedente dimostri di aver inviato la domanda entro i termini di cui all'articolo 4, ma che la stessa non è stata inviata/ricevuta dai sistemi informatici per ragioni tecniche (a titolo meramente esemplificativo: casella postale del ricevente piena; malfunzionamento dei server debitamente documentato).

Non rientrano nei predetti casi tutte le circostanze in cui il mancato o ritardato invio è dovuto a responsabilità o situazioni soggettive del richiedente.

14. Ho problemi con la firma digitale; posso ottenere la deroga per inviare la domanda oltre il termine perentorio indicato all'articolo 4 del Bando?

No, questa motivazione non dà diritto ad una deroga dei termini temporali poiché il Bando consente di inviare domande di partecipazione anche non firmate digitalmente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6.

15. Non possiedo la firma digitale; posso partecipare ugualmente al Bando?

Sì, è ammessa la partecipazione di soggetti che non dispongano della firma digitale; la domanda di contributo dovrà in tal caso recare la firma autografa del legale rappresentante corredata obbligatoriamente della fotocopia del documento di identità del dichiarante, come previsto dall'articolo 6 del Bando.

16. Quale documentazione devo allegare alla domanda di partecipazione?

Devono essere allegati alla domanda di partecipazione tutti i documenti indicati nell'articolo 6 del Bando, fatta eccezione per la dichiarazione di non assoggettabilità a D.U.R.C. la quale va redatta ed allegata nei soli casi in cui il proponente non sia soggetto a D.U.R.C. (vedere anche punto 19).

17. Quali sono i costi e le spese ammissibili ai fini della concessione del contributo?

I costi e le spese ammissibili, purché attinenti al progetto, sono quelli previsti ed indicati all'articolo 5 del Bando.

18. Quali spese possono essere comprese in "Materiale didattico"?

All'interno della voce "Materiale didattico" si ritengono tendenzialmente ammesse le spese legate a materiali informativi, didattici e consumabili essenziali all'espletamento delle attività di progetto preventivate.

19. In quali casi devo allegare una dichiarazione di non essere soggetto a D.U.R.C.?

In tutti i casi nei quali il soggetto proponente non sia soggetto a D.U.R.C. (ad esempio per il fatto di non avere dipendenti) deve essere allegata alla domanda di partecipazione una dichiarazione in forma libera sottoscritta dal legale rappresentante.

PROGETTO E CONTRIBUTO

20. Sono presenti un limite minimo o un limite massimo all'importo del preventivo del progetto per cui si presenta domanda di contributo?

No, non c'è alcun limite relativo all'importo del preventivo del progetto presentato; il contributo del MAECI non può in ogni caso superare in sede di concessione il 70% delle spese preventivate e, in sede di erogazione all'esito dell'esame del rendiconto, il 70% delle spese riconosciute e giudicate ammissibili.

21. È possibile presentare un preventivo di spesa nel quale gli importi previsti per una o più voci siano superiori ai limiti indicati nell'allegato 2 (ad esempio: "costo per il personale - 35%")?

Sì, senza pregiudizio. I limiti di spesa per le singole voci, improntati ad equilibrio nell'ambito del progetto, rappresentano soltanto i limiti di rimborsabilità per ogni singola voce all'esito del rendiconto, ma anche la parte eccedente tali limiti viene conteggiata ai fini del costo totale del progetto (vedere anche punto 49).

22. Quanti progetti sono ammessi alla concessione del contributo sul totale delle domande presentate?

Non c'è un numero predeterminato di progetti che vengono ammessi alla concessione del contributo.

Come previsto dall'articolo 9 del Bando, vengono ammessi alla concessione del contributo tutti i progetti ritenuti idonei all'esito della procedura di valutazione e, pertanto, tutti i progetti che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 70/100 (vedere anche punto 25).

23. Posso conoscere o calcolare l'importo del contributo che mi verrà concesso fin dal momento in cui presento domanda?

No, non è possibile conoscere o calcolare l'importo del contributo in anticipo, poiché i singoli contributi vengono concessi dall'Amministrazione a seguito della procedura di valutazione dei progetti presentati, sulla base del numero totale dei progetti idonei, nell'ordine del punteggio ottenuto in graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili (vedere anche punto 26).

24. Posso condizionare, in tutto o in parte, la realizzabilità del progetto all'effettivo importo del contributo che mi verrà concesso?

No, e le domande sottoposte a tale condizione, anche implicita, sono da considerarsi inammissibili come previsto dall'articolo 8 del Bando.

Gli Enti proponenti, con la presentazione della domanda ed ai sensi di quanto specificato all'articolo 2 del Bando, attestano di essere nella condizione di disponibilità di tutte le risorse necessarie alla realizzazione del progetto a prescindere dal contributo del MAECI.

25. Come posso sapere se sono stato ammesso alla concessione del contributo?

La graduatoria con l'indicazione dei progetti ammissibili e dei punteggi attribuiti, a prescindere dal superamento della soglia di idoneità per la concessione del contributo, viene di norma pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al seguente indirizzo: [Scambi Giovanili - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#).

26. Come posso conoscere l'importo del contributo che è stato assegnato?

L'assegnazione del contributo e l'importo eventualmente assegnato vengono resi noti successivamente alla pubblicazione della graduatoria, tramite una comunicazione ufficiale che l'Ufficio VII provvede ad inviare a mezzo P.E.C. a tutti i soggetti partecipanti.

27. Sono ammessi altri co-finanziamenti ai fini della realizzazione del progetto?

Sì, è consentito il concorso di più fonti di sostegno economico e finanziario, pubbliche e private.

Il richiedente dovrà indicare le eventuali ulteriori fonti di finanziamento, che dovranno essere specificate sin dal momento della presentazione della domanda, se già note, ivi comprese le eventuali quote di partecipazione al progetto richieste ai giovani partecipanti.

In ogni caso dovranno essere indicate tutte le fonti di finanziamento in sede di invio del rendiconto.

Non sono consentiti finanziamenti da parte di soggetti esclusi ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Bando.

28. Perché devono essere indicate le ulteriori fonti di finanziamento del progetto?

L'assegnazione del contributo da parte del MAECI si configura come cofinanziamento ed è destinato alla parziale copertura dei costi del progetto, e non può costituire fonte di lucro a vantaggio del soggetto

proponente, come espressamente previsto dall'articolo 11 del Bando. Per tale ragione l'indicazione delle ulteriori fonti di finanziamento è obbligatoria ed essenziale in quanto è finalizzata a consentire la verifica, sia in sede di valutazione del progetto e concessione del contributo sia nella successiva fase di esame del rendiconto, che il contributo sia erogato nel rispetto dei parametri stabiliti dagli articoli 8 e 11 del Bando.

VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

29. Dove posso trovare la graduatoria di valutazione delle domande di contributo?

L'Ufficio VII pubblica la graduatoria dei progetti ricevuti sulla nella stessa pagina di pubblicazione del Bando ([Scambi Giovanili – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#)).

Per essere ritenuto idoneo ai fini dell'assegnazione del contributo, il progetto dovrà raggiungere una soglia minima di punteggio pari a 70/100; tutti i progetti ritenuti idonei saranno ammessi al finanziamento nell'ordine del punteggio ottenuto in graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili (vedere anche punto 22).

30. Quando viene pubblicata la graduatoria?

La graduatoria, salvo ulteriori e diversi avvisi, viene pubblicata entro la data indicata all'art. 9 del Bando.

31. Quali sono i parametri per la valutazione dei progetti?

I progetti vengono valutati sulla base di tutte le voci indicate nella tabella contenuta nell'articolo 9 del Bando, tramite attribuzione di un punteggio ad ogni singola voce e calcolando poi il totale aritmetico che va a determinare il punteggio complessivo e finale attribuito.

32. Quali sono gli adempimenti successivi all'assegnazione?

In seguito alla pubblicazione della graduatoria, l'Ufficio VII procede a contattare a mezzo P.E.C. singolarmente gli enti inclusi in graduatoria ai fini della comunicazione della concessione del contributo assegnato e del relativo importo ovvero della mancata concessione.

Dopo che il proponente avrà comunicato espressamente l'accettazione del contributo concesso, l'Ufficio VII provvederà ad inviare un accordo da sottoscrivere a cura di entrambe le parti per disciplinare gli obblighi tra le parti e gli oneri reciproci.

33. È possibile rimodulare il progetto dopo l'invio della domanda o l'assegnazione del contributo?

È possibile rimodulare il progetto solo in senso migliorativo. Ai sensi dell'articolo 10 del Bando non sono consentite rimodulazioni in senso diminutivo/riduttivo dei progetti presentati in sede di invio della domanda.

34. Che cosa si intende per rimodulazione del progetto?

Sono da considerarsi rimodulazioni tutte le modifiche che incidono sugli elementi fondamentali del progetto presentato (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il numero dei partecipanti e la tipologia/quantità di attività svolte). Non è da considerarsi rimodulazione la differenza di costo tra quanto rendicontato e quanto preventivato, ove l'attività sia stata svolta nei modi e nei termini inizialmente previsti.

35. Perché non è consentita la rimodulazione in senso diminutivo/riduttivo del progetto?

La rimodulazione, incidendo sugli elementi fondamentali del progetto presentato, modifica in tutto o in parte gli elementi sui quali viene effettuata la valutazione del progetto ai sensi della tabella contenuta nell'articolo 9 del Bando e quindi il progetto rimodulato non è più corrispondente al progetto valutato ed al punteggio ottenuto.

RENDICONTAZIONE

36. Dove si trovano le informazioni essenziali inerenti alla rendicontazione del progetto?

Le informazioni inerenti a termini e modalità di presentazione del rendiconto consuntivo di progetto possono essere consultate all'art. 13 del Bando.

37. Quali sono gli adempimenti inerenti alla rendicontazione di progetto?

Per la presentazione del rendiconto è necessario inviare, a mezzo P.E.C. all'indirizzo dgce07@cert.esteri.it nei modi e nei termini specificati, la documentazione prevista all'art. 13 del Bando e dettagliata nell'Accordo sottoscritto tra le parti.

38. Quali sono le scadenze per l'invio del rendiconto?

Il rendiconto dovrà essere inviato entro trenta giorni dal termine del progetto così come indicato nella domanda di contributo o comunque nei termini ultimi specificati all'art. 13 del Bando previsti per situazioni particolari (ad esempio progetti aventi termine in prossimità della scadenza stabilita per l'invio del rendiconto).

39. Quali documenti devono essere allegati al rendiconto?

Il rendiconto dovrà essere costituito da tutta la documentazione elencata all'articolo 13 del Bando, lettere da a) ad i), inviata con le modalità e caratteristiche specificate analiticamente nel medesimo articolo.

40. È obbligatorio effettuare la traduzione in lingua italiana delle fatture o ricevute fiscali emesse in lingua straniera?

Sì, poiché consente di effettuare le verifiche richieste dal Bando ai fini dell'esame della rendicontazione.

41. È obbligatorio effettuare la traduzione in lingua italiana delle fatture o ricevute fiscali emesse anche nelle lingue straniere più conosciute (ad esempio: inglese, francese, spagnolo)?

Sì, non c'è distinzione tra lingue straniere.

42. È obbligatorio effettuare la traduzione giurata o comunque certificata delle fatture o ricevute fiscali emesse in lingua straniera?

No, la traduzione può essere effettuata anche nei modi previsti dall'articolo 13, lettera h), del Bando; sono naturalmente consentite le traduzioni giurate o comunque certificate.

43. Con quali modalità può essere redatta la traduzione in lingua delle fatture o ricevute fiscali emesse in lingua straniera?

La traduzione in lingua straniera può essere redatta in carta semplice, per singola fattura o in sintesi cumulativa e/o riepilogativa delle fatture presentate; dalla traduzione deve in ogni caso emergere il riferimento alla fattura/spesa presa in esame e l'oggetto della stessa.

44. È obbligatoria l'indicazione dei tassi di cambio applicati alla data del pagamento ed il corrispondente importo in euro nelle fatture o ricevute fiscali emesse in lingua straniera?

Sì, poiché consente di effettuare le verifiche richieste dal Bando ai fini dell'esame della rendicontazione.

45. Quali spese devono essere rendicontate?

Devono essere rendicontate tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, ivi comprese quelle sostenute dal partner straniero, le quali vanno allegate al rendiconto al pari di quelle sostenute direttamente dal soggetto proponente.

46. Il totale del rendiconto consuntivo può differire dal preventivo?

È ammissibile che l'importo speso e documentato in fase di rendicontazione si discosti in misura ragionevole da quanto preventivato in sede di presentazione della domanda di contributo.

Tale scostamento andrà motivato in fase di rendicontazione e non potrà in ogni caso derivare da rimodulazioni degli elementi fondamentali di progetto in raccordo con quanto prescritto all'art. 10 del Bando (vedere anche punti 33, 34 e 35).

47. Il contributo assegnato può essere aumentato in sede di erogazione rispetto al contributo inizialmente assegnato?

No, il contributo erogato dal MAECI sarà pari al contributo concesso, fatti salvi i casi in cui esso debba essere diminuito (vedere anche punti 48 e 49).

48. Il contributo assegnato può essere diminuito in sede di erogazione rispetto al contributo inizialmente assegnato?

Sì, il contributo erogato dal MAECI si configura quale co-finanziamento destinato alla parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, per un massimo del 70% dei costi complessivi, debitamente certificati e ritenuti ammissibili.

Pertanto, è prevista una riduzione del contributo inizialmente assegnato laddove esso superasse il 70% delle spese rendicontate e riconosciute ammissibili o laddove il totale delle voci rimborsabili risultasse inferiore al contributo inizialmente assegnato o, infine, laddove le ulteriori fonti di finanziamento fossero tali per cui i

costi sostenuti direttamente dal proponente risultassero inferiori al contributo assegnato. (vedere anche punti 28 e 49)

49. È possibile presentare un consuntivo di spesa nel quale gli importi previsti per una o più voci siano superiori ai limiti indicati nell'allegato 2 (ad esempio: "costo per il personale - 35%")?

Sì, senza pregiudizio. I limiti di spesa per le singole voci, improntati ad avere un equilibrio nell'ambito del progetto, rappresentano soltanto i limiti di rimborsabilità per ogni singola voce all'esito del rendiconto, ma anche la parte eccedente tali limiti viene conteggiata ai fini del costo totale del progetto (vedere anche punti 21 e 48).

50. Come posso sapere se il rendiconto presentato necessita di revisioni o integrazioni?

In seguito all'invio del rendiconto, sarà data conferma di ricezione via P.E.C.

Successivamente all'invio del rendiconto da parte del soggetto proponente, nell'ordine di ricezione e compatibilmente con i tempi necessari per l'esame della documentazione, esso verrà esaminato dall'Ufficio competente e verrà dato riscontro in merito alla necessità di eventuali chiarimenti o integrazioni documentali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le parti.

51. Entro quale termine verrà erogato il contributo?

Il contributo verrà erogato entro l'esercizio finanziario in cui si è svolto il progetto, ove il rendiconto venga inviato nelle forme e nei tempi previsti dal Bando, fatte salve eventuali necessità di integrazioni successive.